

Approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 14.11.2017.

COMUNE DI VAGLIA

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Vaglia ai sensi dell'art. 31 dello statuto comunale, riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà di progresso civile ed economico.

Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, religiose, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

Art. 2– Albo delle associazioni

Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, sia per l'individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del regolamento vigente in materia, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito presso il Comune di Vaglia l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 e la cui attività non abbia come scopo la divisione di utili tra gli associati.

Tali organizzazioni associative devono avere la sede nel Comune, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgervi l'attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita o dimostrare di svolgere in modo continuativo l'attività sul territorio. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, devono essere espressamente previsti:

l'assenza di scopo di lucro

l'elettività e la gratuità delle cariche associative

i diritti e gli obblighi degli associati e i criteri di ammissione e di espulsione

Art. 4 – Modalità di iscrizione all'Albo

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Presidente dell'Associazione dovrà essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto

b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali

c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti

d) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'attività che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

e) Ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l'approvazione.

L'Ufficio comunale competente istruisce la pratica di ammissione della domanda, verifica i requisiti previsti dall'art. 3 nonché la documentazione richiesta dal presente articolo. Se la documentazione si rivela completa e corretta Giunta, come previsto dall'art. 31 dello Statuto, adotta il provvedimento finale di iscrizione o diniego all'albo.

Le associazioni neo-costituite sono ammesse all'Albo solo dopo 6 mesi dalla propria costituzione.

Art. 5 – Aggiornamento dell'Albo

Le associazioni possono presentare domanda d'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno, adottando le modalità di cui all'art. 4.

L'Albo sarà affisso in permanenza all'albo pretorio unitamente ai provvedimenti di nuova iscrizione adottati nell'atto.

L'Ufficio comunale provvede al conseguente aggiornamento dell'Albo.

Le associazioni iscritte possono in ogni tempo chiedere di essere cancellate dall'Albo.

Il comune può disporre d'Ufficio la cancellazione quando non risultino più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 Verifiche successive all'iscrizione all'Albo

Ogni modifica all'atto costitutivo o allo Statuto delle Associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno, le Associazioni iscritte all'Albo, dovranno comunicare eventuali variazioni avvenute sia nelle cariche sociali, sia nel numero dei soci.

La Giunta dispone la decadenza dell'iscrizione dall'Albo per le associazioni che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti.

Entro il 30 dicembre viene disposta la pubblicazione dell'Albo con gli aggiornamenti del caso.

Art. 7 – Prerogative e vantaggi delle associazioni iscritte all'Albo

Il Comune garantisce alle Associazioni iscritte all'Albo:

- a) l'informazione, anche in via informatica, sull'attività comunale relativa ai settori in cui opera l'associazionismo;
- b) Il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia di esame da parte dei competenti organi del comune;
- c) La possibilità di presentare richieste di contributi ai sensi del regolamento comunale vigente in materia, con priorità rispetto alle associazioni non iscritte all'Albo. Tali contributi potranno consistere anche in benefici relativi all'uso gratuito o con rimborso delle sole spese, di locali o attrezzature del comune, alla fruibilità degli spazi informativi del comune per la pubblicizzazione delle attività;
- d) La possibilità di stipulare convenzioni con il Comune per la gestione di servizi e l'erogazione di prestazioni, anche integrative di quelle erogate dal Comune.

Art. 8- Consulta delle associazioni.

1 Per promuovere la partecipazione consapevole alla vita cittadina delle associazioni iscritte all'Albo e favorire il coordinamento delle attività, il Comune può istituire la Consulta permanente delle associazioni, composta da un membro designato da ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 2. I membri della Consulta sono nominati dalla Giunta sulla base delle designazioni delle associazioni iscritte all'Albo, e restano in carica per tre anni. La prima convocazione della Consulta verrà fatta dal sindaco

2 La composizione della Consulta viene aggiornata ogni due anni, sulla base delle nuove associazioni iscritte all'albo e delle associazioni

cancellate a seguito della revisione periodica di cui all'art. 6. La composizione della consulta viene aggiornata altresì dietro istanza motivata delle associazioni che desiderano designare un nuovo rappresentante.

3 La consulta elegge nel proprio seno il presidente e può eleggere un vicepresidente. Il presidente convoca e presiede le sedute, nomina un segretario incaricato della verbalizzazione delle sedute.

4 La consulta stabilisce autonomamente le norme che disciplinano la sua articolazione interna e il suo funzionamento con apposito regolamento.

5 Per le riunioni della consulta potranno essere utilizzate le sale di proprietà comunale, con esenzione dal pagamento delle tariffe previste, previa richiesta da presentare al sindaco.

6 Il consiglio comunale e la giunta possono richiedere il parere della consulta su regolamenti, programmi e proposte attinenti le attività delle Associazioni.